



ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì	dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì	dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

1.3.0 Ordinanza municipale per la tenuta dei cani sul territorio del Comune di Lumino

Risoluzione municipale no. 32574 del 19 gennaio 2026

Il Municipio di Lumino, in applicazione alla legge cantonale sui cani del 27 ottobre 2025 e del relativo regolamento del 30 dicembre 2025, emana le seguenti disposizioni in merito alla tenuta di cani sul territorio di Lumino.

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

¹Il cani devono essere iscritti alla Banca Dati (AMICUS), conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

¹Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita di prescritta documentazione.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv precedente, se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati. Sono riservate eventuali disposizioni particolari in merito la Legge edilizia.



ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì

da martedì a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00

dalle 10.00 alle 12.00 e

dalle 15.00 alle 17.00

Art. 7 Cani pericolosi: Definizione e obblighi

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴Tali situazione, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

Art. 9 Disposizioni generali

¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi nell'abitato di Lumino. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²L'accesso ai piazzali (aree di svago) delle scuole elementari e dell'infanzia, ai campi da gioco per bambini, al cimitero, ai giardini e ai parchi pubblici, è vietato ai cani anche se tenuti al guinzaglio.

³Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, alle proprietà pubbliche laddove è chiaramente indicato da apposita segnaletica.

⁴I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁵Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di svago e di sfogo

¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

²I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se opportuno il guinzaglio, obbligatorio in ogni caso per i cani soggetti a restrizioni.

Art. 11 Norme igienico-sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico



ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì

da martedì a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00

dalle 10.00 alle 12.00 e

dalle 15.00 alle 17.00

transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²I detentori di cani devono impedire che i loro animali abbiano a sporcare i marciapiedi.

³Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

⁴Gli escrementi debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, smaltiti attraverso sacchi ufficiali per la raccolta di rifiuti urbani.

⁵Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). In particolare, i cani non devono disturbare la quiete notturna. Restano riservate le disposizioni del Regolamento comunale quiete notturna.

Art. 13 Cani incustoditi

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura di contravvenzione.

Art. 14 Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 Tassa

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale.

Art. 16 Eccezioni all'assoggettamento

I detentori di cani elencati nell'art. 5 del regolamento cantonale sui cani del 30 dicembre 2025 (RCani) possono essere esonerati se presentano la documentazione riportata nella relativa tabella. I documenti che attestano l'impiego di animali sono da richiedere annualmente.

Art. 17 Ammontare della tassa

La tassa sui cani viene fissata in 90.- franchi annui per cane; l'importo è comprensivo della quota di 40.- franchi di spettanza cantonale e di 25.- per il Fondo soccorso animali. Per richiami scritti in forma raccomandata vengono addebitati CHF 20.-.

Art. 18 Prelievo

La tassa viene notificata ai detentori di cani come definiti in base agli art. 15 e 16 della presente Ordinanza ed è pagabile entro 30 giorni. Sono escluse tasse pro-rata tempore.



ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì

da martedì a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00

dalle 10.00 alle 12.00 e

dalle 15.00 alle 17.00

Art. 19 Recupero di tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Autorità cantonale competente.

Art. 20 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di 10'000.- franchi.

²Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- a) l'inadempimenti degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Data (AMICUS);
- b) la mancata frequenza dei corsi prescritti;
- c) la mancata identificazione del cane tramite microchip;
- d) il mancato ossequio dell'obbligo di tenuta al guinzaglio;
- e) la fuga del cane;
- f) il mancato uso della museruola;
- g) la mancata raccolta degli escrementi;
- h) il disturbo ripetuto della quiete;
- i) la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- j) l'accesso alle aree vietate.

³L'importo minimo della multa è di 100.- franchi.

⁴La procedura è disciplinata dagli art. 145 e seguenti LOC.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 22 Disposizioni abrogative

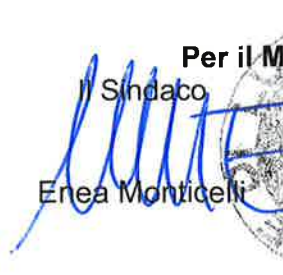
La presente Ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore a partire dall'anno 2026.

Art. 23 Entrata in vigore

Contro la presente ordinanza, pubblicata a partire dal 22 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 208 della LOC è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Lumino, 21 gennaio 2026

Per il Municipio di Lumino:

Il Sindaco:  Enea Monticelli

Il Vicesegretario:  Claudio Guarise